

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE

III<sup>o</sup> SEZIONE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 064/CSA

(2018/2019)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 13 dicembre 2018, ha adottato le seguenti decisioni:

#### I COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Avv. Fabio Di Cagno, Avv. Daniele Cantini, – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; con l'assistenza delle sig.re, Barbara Di Marzio, Rita Indorante e del sig. Davide Labriola in attività di Segreteria.

**1. RICORSO DELL'A.C. ESTE S.R.L. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VIRTUS BOLZANO/ESTE S.R.L. DEL 04.11.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 51 del 21.11.2018)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Este S.r.l. di Padova.  
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**2. RICORSO DELL'A.S.D. VILLA D'ALME' VALBREMBANA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. VALLI MICHELE SEGUIDO GARA CARONNESE S.S.D. A.R.L./VILLA D'ALME VALBREMBANA DEL 08.12.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 61 del 10.12.2018)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Villa D'Almè Valbrembana di Bergamo.  
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**3. RICORSO DELLA S.S.D. PRO SESTO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.000,00 E UNA GARA DA DISPUTARE A PORTE CHIUSE INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUIDO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES PRO SESTO/PONTISOLA DEL 24.11.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 30 del 28.11.2018)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Pro Sesto S.r.l. di Milano.  
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**4. RICORSO S.S.D. AUDACE CERIGNOLA A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ESPOSITO ALESSIO SEGUIDO GARA NARDÒ/AUDACE CERIGNOLA DEL 08.12.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 61 del 10.12.2018)

La C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Audace Cerignola A.R.L. di Foggia riduce la sanzione della squalifica a 1 giornata effettiva di gara.  
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

## II COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Avv. Stefano Agamennone, Avv. Vincenzo Fortino - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; con l'assistenza delle sig.re, Barbara Di Marzio, Rita Indorante e del sig. Davide Labriola in attività di Segreteria.

**5. RICORSO DELL'A.C. TRENTO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA TRENTO/ARZIGNANO DEL 25.11.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 54 del 28.11.2018)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Trento di Trento.  
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**6. RICORSO DEL A.S.D. BERGAMO CALCIO A 5 LA TORRE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MARQUES FERNANDES MAURICIO SEGUITO GARA BERGAMO C5 LA TORRE/SAINTS PAGNANO DEL 25.11.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 350 del 28.11.2018)

La C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Bergamo Calcio a 5 La Torre di Bergamo riduce la sanzione della squalifica a 1 giornata effettiva di gara.  
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**7. RICORSO DEL CLODIENSE CHIOGGIA S.S.D. S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BACCOLO PIETRO SEGUITO GARA CLODIENSE CHIOGGIA/VIRTUS BOLZANO DEL 02.12.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 58 del 05.12.2018)

La C.S.A., sentito l'arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Clodiense Chioggia S.S.D. S.r.l. di Venezia.  
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Italo Pappa

**Publicato in Roma il 13 dicembre 2018**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina